Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Sabato, 17 marzo 1928 - ANNO VI — Numero 65

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

AVVISO di pubblicazione di due fascicoli della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione dell'Indice cronologico ed alfabetico dell'anno 1926 nonchè del Fasc. 3° del Vol. VIII della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti pubblicati dal 1° al 15 novembre 1927.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Dimissioni e nomina di Sottosegretari di Stato . . . Pag. 1162

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

839. — REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. **407**.
Approvazione del regolamento per le Scuole di ostetricia . . . . Pag. 1162

840. — REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. **409**.
Riunione dei comuni di Ispani e Santa Marina in un unico Comune denominato Policastro del Golfo con capoluogo nella frazione Capitello . . . . . . Pag. 1166

841. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. **410**.
Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo . . . . . . Pag. 1167

842. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. **411**.
Modificazioni alla competenza per la definizione amministrativa delle trasgressioni in materia di tasse.
Pag. 1167

843. — REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. **2844**.
Revoca del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 265, concernente la gestione dei fondi dello « Stabilimento scolastico » di Brescia ed approvazione della convenzione per l'amministrazione del patrimonio dell'ente stesso.
Pag. 1168

844. — REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. **2845**.
Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo vaso Milzana-Minello, con sede in Milzano (Brescia) . . . . Pag. 1169

845. — REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. **2828**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato di Sanremo . . . . Pag. 1169

846. — REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. **2829**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Tommaso Fazzello », in Sciacca.
Pag. 1169

847. — REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. **276**.
Erezione in ente morale dell'« Ente per gli ospizi marini e montani », in Faenza . . . . Pag. 1169

848. — REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. **277**.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castelfidardo . . . . Pag. 1169

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria in laterizi . . . . . Pag. 1169

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista delle industrie chimiche ed affini . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1928.
Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria in laterizi . . . . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1928.
Autorizzazione alla Banca d'America e d'Italia ad incorporarsi la filiale di Trieste e l'agenzia di Abazia della Zivnostenska Banca di Praga . . . . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo con sede in Roma ad istituire una agenzia di città in Milano.
Pag. 1170

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Concessioni minerarie.
Pag. 1171

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 1171
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1171

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 6 . . . . Pag. 1172

BANDI DI CONCORSO

Ministero degli affari esteri: Costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso a 40 posti in alcuni gradi del ruolo consolare . . . . Pag. 1176

Dimissioni e nomina di Sottosegretari di Stato.

Con decreti Reali in data 13 marzo 1928 sono state accettate le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'interno dell'on. conte avv. Giacomo Suardo, deputato al Parlamento, e per i lavori pubblici dall'on. Michele Bianchi, deputato al Parlamento.

Con Regio decreto di pari data l'on. Michele Bianchi è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **839**.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. **407**.
Approvazione del regolamento per le Scuole di ostetricia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634;
Veduto il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per le Scuole di ostetricia annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

E' abrogato il regolamento per le Scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 838.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 99. — SIROVICH.

Regolamento per le Scuole di ostetricia.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le Scuole di ostetricia non annesse a Cliniche ostetrico-ginecologiche sono poste sotto la vigilanza dell'Università, ch'è determinata dal decreto Reale che istituisce la Scuola.

Art. 2.

La Scuola di ostetricia di Aquila è posta sotto la vigilanza della Regia università di Roma; la Scuola di Catanzaro è posta sotto la vigilanza della Regia università di Napoli; la Scuola di Novara è posta sotto la vigilanza della Regia università di Torino; le Scuole di Venezia, Verona e Trieste sono poste sotto la vigilanza della Regia università di Padova.

Art. 3.

Le Scuole di ostetricia non annesse a Cliniche ostetrico-ginecologiche debbono essere annesse a un Ospizio di maternità o a un Ospedale i quali si obblighino a fornire il locale, il materiale clinico e i servizi relativi all'insegnamento.

Il numero dei letti da assegnare a ciascuna Scuola è determinato nella convenzione, udita la Facoltà medico-chirurgica dell'Università da cui la Scuola dipende e tenuto conto dei bisogni dell'insegnamento e del numero delle allieve.

Nella sezione destinata alla Scuola, oltre a degenti bisognevoli di cure ostetriche, sono accolte anche inferme di malattie ginecologiche connesse col parto.

Art. 4.

Le Cliniche ostetrico-ginecologiche hanno per l'insegnamento delle levatrici quel maggior numero di letti ch'è stabilito dall'Università di accordo con le Amministrazioni ospedaliere.

CAPO II.

Personale.

Art. 5.

Il professore-direttore della Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università è anche professore e direttore dell'annessa Scuola di ostetricia.

Art. 6.

I professori-direttori sia delle Scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie, sia delle Scuole sottoposte alla vigilanza delle Università, hanno l'obbligo di impiegare nell'insegnamento non meno di sei ore settimanali, in conformità dell'orario che sarà, di anno in anno, stabilito dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

I professori possono affidare una parte dell'insegnamento al personale assistente e tecnico sotto la propria responsabilità, ed hanno l'obbligo di inviare al Rettore dell'Università il registro con gli argomenti delle lezioni impartite in ciascun anno scolastico.

Il Rettore dell'Università, cui spetta la vigilanza della Scuola, può in qualsiasi tempo e con i mezzi che ha a propria disposizione, accertare il regolare ed efficace funzionamento didattico della Scuola stessa.

Art. 7.

Il conferimento dell'incarico, in attesa che si provveda a coprire con titolare il posto di professore-direttore della Scuola, è disposto — a seconda che il mantenimento del posto sia a carico dello Stato o di altro Ente — con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel primo caso, con deliberazione dell'Ente nel secondo caso, sempre su proposta della Facoltà di medicina e chirurgia.

Al conferimento della supplenza provvede nel primo caso il rettore dell'Università, nel secondo caso l'Ente, su proposta del professore-direttore della Scuola.

Art. 8.

I concorsi per l'ufficio di aiuto e di assistente nelle Scuole sottoposte alla vigilanza delle Università, sono banditi dal Rettore, previa deliberazione dell'Ente che provvede al mantenimento della Scuola, o a carico del quale sono gli emolumenti relativi al posto o ai posti messi a concorso. Nella deliberazione l'Ente deve determinare l'ammontare di tali emolumenti.

Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso, l'Ente, su proposta del professore-direttore della Scuola, può coprire il posto di aiuto o di assistente a titolo di provvisorio incarico.

Qualora i posti di aiuto e di assistente siano a carico dello Stato, a bandire il concorso provvede il Ministero della pubblica istruzione.

La Facoltà di medicina e chirurgia, udito il professore-direttore della Scuola, determina, caso per caso, le modalità dell'esame, modalità che vengono inserite nel bando di concorso.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, ed è composta del professore-direttore della Scuola, e di altri due professori appartenenti alla Facoltà. Detta Commissione con relazione motivata propone tre idonei senza graduarli. Poi — a seconda che si tratti di posti mantenuti a carico dello Stato o di altro Ente — il Ministro della pubblica istruzione o l'Ente, su proposta del professore-direttore della Scuola, provvede a nominare uno dei dichiarati idonei.

La conferma nell'ufficio di aiuto o di assistente è disposta, a seconda dei casi, con decreto Ministeriale o con deliberazione dell'Ente, su proposta del professore-direttore della Scuola.

Art. 9.

La nomina e la conferma delle levatrici maestre e delle levatrici assistenti nelle Scuole sottoposte alla vigilanza delle Università, è deliberata, su proposta del professore-direttore della Scuola, dall'Ente che deve corrispondere ad esse gli emolumenti, dei quali l'Ente medesimo, nella sua deliberazione, deve determinare l'ammontare.

Il limite di età è fissato al 40° anno: tale limite può essere superato qualora si tratti di assumere levatrici che provengano da altre Scuole di ostetricia.

Se trattisi di posti a carico del bilancio dello Stato, la nomina e la conferma, su proposta del professore-direttore della Scuola, è disposta con decreto Ministeriale.

CAPO III.

Ordinamento degli studi.

Art. 10.

Il programma del corso triennale per il diploma di levatrice comprende:

1) nel primo anno:

a) nozioni fondamentali di anatomia dei vari apparecchi e sistemi organici;

b) nozioni fondamentali di fisiologia e di patologia generale;

c) nozioni d'igiene con speciale riguardo alla etiologia e profilassi delle malattie infettive e alla guarigione delle ferite;

d) anatomia e fisiologia dell'apparecchio di riproduzione;

e) fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio, dell'allattamento.

2) nel secondo anno:

a) patologia della gravidanza, del parto, del puerperio, dell'allattamento; la profilassi dell'infezione blenorragica, con speciale riguardo alla otfalmoblenorragia e a quella della sifilide da baliatico;

b) insegnamento clinico al letto delle gestanti, delle partorienti e delle puerpere;

c) doveri della levatrice verso le autorità civili, giudiziarie ed ecclesiastiche.

3) nel terzo anno:

a) insegnamento clinico al letto delle gestanti, delle partorienti e delle puerpere;

b) lo studio di tutte le manovre operatorie consentite alla levatrice;

c) il modo come si prepara l'occorrente per l'esecuzione di un atto operativo (ambiente, strumentario e materiale di medicatura);

d) assistenza delle puerpere e delle operate;

e) maniera di somministrazione dei farmaci;

f) fasciatura;

g) principali soccorsi d'urgenza;

h) tecnica della anarcosi;

i) istruzioni per l'esercizio della professione di levatrice;

l) nozioni di eugenetica e puericoltura.

L'insegnamento ha carattere teorico e pratico, ma sempre ampiamente dimostrativo, ed è integrato ogni anno con turni di internato nelle Scuole.

Art. 11.

In tutte le Scuole di ostetricia ogni anno può essere tenuto un corso pratico della durata di almeno un mese, al quale possono essere ammesse soltanto le levatrici diplomate per mettersi al corrente dei progressi in tema di assistenza al parto, al neonato e di profilassi delle infezioni.

Alle levatrici che abbiano frequentato detto corso è rilasciato un attestato speciale, che sarà firmato, oltre che dal direttore della Scuola, dal preside della Facoltà medico-chirurgica e dal direttore della segreteria della Università cui la Scuola è annessa o da cui dipende.

Art. 12.

In tutte le Scuole di ostetricia può inoltre essere tenuto un corso di perfezionamento della durata di un intero anno scolastico per levatrici diplomate.

Il numero delle levatrici che possono essere ammesse al corso è determinato dal direttore della Scuola e indicato nel manifesto che indice il corso.

Le iscritte frequentano i corsi teorici e pratici delle allieve, hanno insegnamenti particolari al letto delle partorienti, nonchè esercitazioni sul fantoccio e sulle macchine ostetriche.

Le iscritte al corso fruiscono dell'internato nell'Istituto per tutta la durata del corso e in tale periodo coadiuvano le levatrici assistenti e ne possono esercitare le funzioni per turno, secondo disposizioni impartite dal direttore.

Alla fine del corso è rilasciato un diploma di perfezionamento alle iscritte che lo abbiano regolarmente frequentato e abbiano superato un esame clinico di esercitazioni dinanzi ad una Commissione nominata secondo le norme stabilite per l'esame di diploma di levatrice.

Art. 13.

Nelle Scuole di ostetricia le lezioni cominciano il 16 novembre e terminano il 15 giugno.

CAPO IV.

Alunne.

Art. 14.

Le iscrizioni si aprono il 1° settembre e si chiudono il 31 ottobre.

Art. 15.

Le aspiranti all'iscrizione alle Scuole di ostetricia debbono aver compiuto l'età di anni 18.

Per ottenere l'iscrizione esse debbono presentare al direttore della Scuola domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante sia di sana costituzione fisica e non affetta da imperfezioni che la rendano deforme o non atta all'esercizio della professione;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante ha dimorato nell'ultimo biennio;

d) certificato penale negativo di data non anteriore a due mesi;

e) certificato di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

f) quietanza del pagamento della prima rata della tassa di immatricolazione, della tassa di iscrizione, e della sopratassa di esami.

Le aspiranti fornite di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, debbono unire alla domanda il relativo certificato scolastico. Le aspiranti non fornite di nessuno di detti titoli di studio debbono chiedere di essere ammesse all'esame di ammissione.

Art. 16.

Le domande d'iscrizione al corso successivo al primo debbono essere corredate della quietanza di pagamento della

prima rata della tassa d'iscrizione e della prima rata della sopratassa annua di esami.

Le domande d'iscrizione ai corsi pratici o di perfezionamento per levatrici diplomate debbono essere corredate della quietanza di pagamento della prima rata della tassa di iscrizione.

Art. 17.

Le allieve che abbiano compiuto il corso delle scuole per infermiere possono essere iscritte al secondo anno della Scuola di ostetricia, purchè superino l'esame sul programma del primo anno, esclusa la fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio e dell'allattamento, che sosterranno alla fine del secondo anno.

Per ottenere l'iscrizione esse debbono in ogni caso essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione nella Scuola o aver superato l'esame di ammissione di cui all'art. 15.

Art. 18.

All'atto dell'iscrizione le allieve ricevono un libretto che esse hanno obbligo di presentare alla firma del professore e restituire firmato alla segreteria entro 15 giorni.

Art. 19.

La segreteria annota nel registro della carriera scolastica la firma apposta dal professore e restituisce il libretto all'allieva.

Nella prima quindicina di giugno l'allieva riporta il libretto alla segreteria la quale vi annota il pagamento delle tasse e sopratasse e vi registra, poi, l'esito dell'esame.

Art. 20.

Il direttore si accerta della diligenza dell'allieva nel modo che ritiene più opportuno e può negare l'ammissione all'esame all'allieva che durante l'anno abbia mancato di assiduità e diligenza.

Art. 21.

Su tutte le domande concernenti la carriera scolastica delle allieve provvede il direttore della Scuola.

Contro i provvedimenti del direttore l'allieva può ricorrere al Rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o da cui dipende. Il Rettore provvede sul ricorso, sentita la Facoltà medico-chirurgica, ed il suo provvedimento è definitivo.

Art. 22.

L'allieva può domandare, per giustificati motivi, il trasferimento da una ad altra Scuola, entro i primi due mesi dell'anno scolastico.

Il direttore della Scuola, se riconosce giustificati i motivi, accorda il trasferimento e trasmette copia conforme della carriera scolastica della richiedente al direttore della Scuola cui l'allieva desidera trasferirsi.

CAPO V.

Esami.

Art. 23.

Gli esami annuali e di diploma si danno in due sessioni: quella estiva, che ha inizio nella seconda quindicina di giugno, e quella autunnale, che ha inizio nella seconda quindicina di ottobre.

Art. 24.

Gli esami di ammissione alle Scuole sono dati nella prima quindicina del mese di novembre e sono giudicati da una Commissione nominata dal Regio provveditore agli studi della regione in cui ha sede la Scuola.

Della detta Commissione fa parte di diritto il direttore della Scuola.

Art. 25.

Le allieve debbono superare alla fine di ogni anno l'esame sul programma impartito nell'anno.

L'esame è scritto e orale al primo e al secondo anno.

Nella prova scritta le allieve debbono in un tempo non superiore alle sei ore svolgere un tema scelto dalla Commissione sul programma svolto nell'anno.

La prova orale si svolge sopra tutta la materia svolta durante l'anno.

Alla fine del terzo anno l'esame è soltanto orale.

Art. 26.

Gli esami sono pubblici.

Terminato l'esame e allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'idoneità, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Le votazioni della prova scritta e della prova orale sono riassunte in unico punto, sia nell'esame alla fine del primo anno sia in quello alla fine del secondo anno, e l'alunna che non abbia ottenuta l'idoneità non può passare all'anno successivo.

Art. 27.

L'esame di diploma si dà dopo aver superato l'esame del terzo anno e consiste nella discussione di due storie cliniche presentate dalla allieva su casi osservati durante il corso e in una prova orale sulla gravidanza o sulla macchina o sul fantoccio.

Durante l'esame la Commissione può interrogare la candidata su tutta la materia svolta nel triennio.

Art. 28.

L'allieva che si ritiri durante un esame è considerata come riprovata.

In nessun caso può consentirsi che l'allieva si presenti allo stesso esame annuale o di diploma più di due volte nello stesso anno scolastico.

L'esame di diploma non può essere sostenuto più di tre volte.

Art. 29.

Le Commissioni per gli esami annuali e per gli esami di diploma sono nominate dal Rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o da cui dipende, su proposta della Facoltà medico-chirurgica.

Per gli esami annuali la Commissione è costituita dal direttore della Scuola, che ne ha la presidenza, e da due componenti della Facoltà.

Per l'esame di diploma la Commissione è composta del direttore della Scuola, che la presiede, di due componenti della Facoltà, del medico provinciale e di un medico chirurgo scelto dalla Facoltà in una terna proposta dal sindacato professionale e che sia specializzato in ostetricia e ginecologia.

Art. 30.

I diplomi sono firmati dal Rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o da cui dipende, dal direttore della Scuola e dal direttore della segreteria dell'Università.

Art. 31.

I certificati, copie, estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica delle alunne debbono essere rilasciati in conformità delle leggi sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore e dal segretario della Scuola.

Art. 32

I direttori delle Scuole non annesse a Cliniche ostetrico-ginecologiche, compiuti gli esami, mandano al Rettore dell'Università da cui la Scuola dipende i processi verbali insieme con i lavori scritti.

CAPO VI.

Tasse.

Art. 33.

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, e le sopratasse per esami annuali e di diploma, si pagano alla cassa dell'Università, per le Scuole annesse a Cliniche ostetrico-ginecologiche, e alla cassa della Scuola, per le altre Scuole.

La tassa di diploma si paga con cartolina vaglia intestata al procuratore del registro nella città dove ha sede la Scuola.

L'allieva può ripartire il pagamento della tassa di iscrizione e della sopratassa di esami in due rate uguali: la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 30 aprile.

Art. 34.

Presso ogni Scuola di ostetricia è costituita una Cassa scolastica, destinata a fornire alle alunne povere e più meritevoli i mezzi per far fronte al pagamento delle tasse e delle sopratasse, secondo le norme di uno speciale regolamento che sarà per ogni Scuola emanato, su proposta del direttore della Scuola, dal Rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o da cui dipende, sentita la Facoltà medico-chirurgica.

Alla Cassa scolastica sono devoluti il 10 per cento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le somme con le quali la Scuola crede di concorrervi a carico del proprio bilancio.

Art. 35.

L'allieva che non sia in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica. Essa non può essere iscritta al successivo anno di corso.

Art. 36.

L'allieva che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

CAPO VII.

Disciplina.

Art. 37.

Le punizioni che possono essere inflitte, per mancanze disciplinari, alle iscritte alla Scuola di ostetricia sono le seguenti:

1) ammonizione;
2) interdizione temporanea dalle lezioni;
3) sospensione dagli esami;
4) esclusione dalla Scuola per un periodo non superiore a due anni.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore della Scuola.

Le altre punizioni sono inflitte, su proposta del direttore della Scuola, dalla Facoltà medico-chirurgica dell'Università cui la Scuola è annessa o da cui dipende.

La Facoltà, convocata per l'esercizio delle funzioni disciplinari, prende visione degli addebiti e dei relativi documenti, sente l'incolpata e delibera quindi, con voto palese, sul grado di punizione da infliggerle.

Delle punizioni disciplinari è data notizia a cura del direttore della Scuola al padre o al tutore dell'iscritta.

Della punizione dell'esclusione dalla Scuola è data notizia, a cura del direttore, a tutte le altre Scuole.

Art. 38.

Contro le punizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, l'interessata può ricorrere entro un mese al Rettore dell'Università, cui è annessa o da cui dipende la Scuola. Il Rettore provvede sul ricorso, sentito il Senato accademico, e il suo provvedimento è definitivo.

CAPO VIII.

Disposizione transitoria.

Art. 39.

Su proposta del direttore della Scuola e sentita la Facoltà medico-chirurgica, il Rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o da cui dipende adotta gli opportuni provvedimenti per regolare tutti i casi transitori derivanti dall'applicazione del nuovo ordinamento delle Scuole di ostetricia, per quanto concerne la carriera scolastica delle allieve inscritte all'atto della pubblicazione del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 840.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 409.

Riunione dei comuni di Ispani e Santa Marina in un unico Comune denominato Policastro del Golfo, con capoluogo nella frazione Capitello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ispani e di Santa Marina, in provincia di Salerno, sono riuniti in unico Comune denominato Policastro del Golfo, con capoluogo nella frazione Capitello.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 101. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 841.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 410.

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Ritenuta l'urgente necessità, in vista delle speciali condizioni economiche e sociali della provincia di Rovigo, di rendere possibile l'esecuzione delle opere di miglioramento agrario per la bonifica integrale del territorio della Provincia medesima, mediante la concessione di un maggior contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui all'uopo occorrenti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per i mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del precitato decreto ed intesi alla bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, è autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 3.50 per cento nell'interesse annuo, qualora i mutui vengano contratti al tasso del 6 per cento o superiore; nel caso che i mutui siano contratti a interesse inferiore al 6 per cento, la differenza sarà per intero calcolata a scomputo della predetta percentuale di concorso statale.

I mutui potranno essere concessi anche da istituti ed enti diversi da quelli contemplati nell'art. 22 sopracitato, purchè autorizzativi dai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Le domande per la concessione del concorso di cui al primo comma saranno sottoposte alla preventiva approvazione dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale.

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento del concorso dello Stato negli interessi sui mutui ai termini del precedente articolo, farà carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, nel quale a cominciare dall'esercizio 1928-29 sarà istituito un apposito capitolo con lo stanziamento di lire 500,000 per l'esercizio medesimo. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, saranno autorizzati gli stanziamenti occorrenti per gli esercizi successivi fino al limite massimo di annue lire 6,500,000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 102. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 842.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 411.

Modificazioni alla competenza per la definizione amministrativa delle trasgressioni in materia di tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 796;
Ritenuta la necessità urgente di modificare la competenza per la definizione amministrativa delle trasgressioni in materia di tasse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La definizione amministrativa preveduta dall'art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, è di competenza del Ministero delle finanze, quando si tratti di contravvenzioni che importino una pena pecuniaria, non avente carattere di sopratassa civile, superiore a L. 10,000, alle leggi delle tasse di registro, successioni, manomorta ed ipoteche, delle tasse di bollo e surrogatorie, della tassa sugli scambi commerciali, della tassa di bollo sui trasporti, sulle assicurazioni, sulle note e conti di ristorante e caffè, sulle carte da giuoco, sui contratti di borsa, delle tasse sulle concessioni governative, sulle radioaudizioni circolari, delle tasse automobilistiche e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli in genere.

Il decreto penale pronunciato dall'intendente di finanza a norma dell'art. 1 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, per le contravvenzioni alle leggi su indicate, può essere annullato dal Ministero delle finanze per inesistenza della contravvenzione, nei modi e nei limiti di cui appresso.

Nel caso che il decreto penale suddetto sia impugnato, giusta l'art. 2 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, per il motivo della inesistenza della contravvenzione e qualora ne sia fatta espressa richiesta dall'interessato, l'intendente di finanza trasmette gli atti al Ministero delle finanze, il quale, ove non ritenga di annullare il decreto, restituisce gli atti stessi all'intendente affinchè li trasmetta all'autorità giudiziaria a sensi dell'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

L'annullamento del predetto decreto penale può anche essere richiesto, con ricorso motivato, al Ministero delle finanze, entro 90 giorni da quello in cui il decreto medesimo sia divenuto definitivo per mancanza della impugnazione, di cui all'art. 2 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto, per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie e per il coordinamento delle norme portate dal decreto stesso con quelle contenute nel R. decreto 25 marzo 1923, numero 796.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 843.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2844.

Revoca del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 265, concernente la gestione dei fondi dello « Stabilimento scolastico » di Brescia, ed approvazione della convenzione per l'amministrazione del patrimonio dell'ente stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1915, n. 265, col quale, a norma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dalla provincia di Brescia veniva devoluta al Consiglio scolastico provinciale di Brescia la gestione dei fondi dello « Stabilimento scolastico » originato dai decreti 30 settembre e 31 ottobre 1797 del governo provvisorio bresciano;

Ritenuta l'opportunità di revocare il predetto R. decreto 14 gennaio 1915, n. 265, addivenendo ad una convenzione transattiva della questione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal giorno 1° settembre 1927 è revocato e cessa di avere efficacia il R. decreto 14 gennaio 1915, n. 265, col quale si deferiva al Consiglio scolastico provinciale di Brescia l'amministrazione del patrimonio dello « Stabilimento scolastico » su detto.

Art. 2.

Dalla stessa data è approvata ed entra in vigore l'unita convenzione in data 16 giugno 1927, registrata a Brescia il 20 giugno 1927, stipulata fra la provincia di Brescia ed il Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 98. — SIROVICH.

Convenzione.

Premesso che tra la Provincia di Brescia ed il Ministero della pubblica istruzione sorse nel 1925 una vertenza a proposito della gestione del patrimonio dello « Stabilimento Scolastico Bresciano » originato dai decreti 30 settembre e 31 ottobre 1797 del governo provvisorio bresciano;

Visto che la questione non è stata ancora potuta risolvere legalmente, pendendo tuttora il giudizio avanti la Corte d'appello di Milano;

Nell'intento di por termine e troncare, nell'interesse generale, una sì lunga e gravosa vertenza;

Fra la Provincia di Brescia, rappresentata dal proprio presidente comm. dott. Giorgio Porro Savoldi di dottor Enrico, a ciò autorizzato con deliberazione 13 aprile 1927, n. 319, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 2 maggio 1927 (V) al n. 12909 - div. II;

Ed il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dal comm. dott. prof. Riccardo Truffi, R. provveditore agli studi per la Lombardia, autorizzato col ministeriale 30 maggio 1927, n. 1571 divisione II, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

La Provincia di Brescia da una parte ed il Ministero della pubblica istruzione dall'altra dichiarano di desistere, di comune accordo, col presente atto, dalla prosecuzione del giudizio, di cui è attualmente investita la Corte d'appello di Milano.

Art. 2.

L'amministrazione del patrimonio dello « Stabilimento scolastico bresciano », che col R. decreto 15 gennaio 1915 veniva dalla Provincia trasferita al Consiglio scolastico provinciale di Brescia, soppresso col R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, è restituita alla Provincia di Brescia.

Art. 3.

Le rendite comunque provenienti dallo « Stabilimento scolastico » debbono integralmente essere erogate a favore dell'istruzione popolare della provincia di Brescia.

Art. 4.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dello « Stabilimento scolastico » debbono annualmente essere sottoposti all'approvazione del Consiglio scolastico regionale.

Art. 5.

Sulle rendite che si ricaveranno dal patrimonio dello « Stabilimento scolastico » l'Amministrazione provinciale verserà annualmente al R. provveditore agli studi di Lombardia L. 45.000 in due rate uguali, l'una nel dicembre, l'altra nel giugno. Le residue rendite saranno erogate dalla Provincia nei modi che essa riterrà più opportuni integralmente a favore dell'istruzione popolare in provincia di Brescia.

Art. 6.

Le spese della presente convenzione sono a carico della Provincia di Brescia.

Fatto in duplice originale, uno per l'Amministrazione provinciale, uno per il Ministero della pubblica istruzione.

Oggi, 16 giugno 1927 - Anno V.

GIORGIO PORRO SAVOLDI.

Prof. RICCARDO TRUFFI.

Numero di pubblicazione 844.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 2845.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo vaso Milzana-Minello, con sede in Milzano (Brescia).

N. 2845. R. decreto 19 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio irriguo vaso Milzana-Minello, con sede nel comune di Milzano, provincia di Brescia, viene riconosciuto, agli effetti degli articoli 11 e seguenti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 845.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2828.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato di Sanremo.

N. 2828. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato di Sanremo viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 846.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2829.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Tommaso Fazzello », in Sciacca.

N. 2829. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Tommaso Fazzello », in Sciacca, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 847.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 276.

Erezione in ente morale dell'« Ente per gli ospizi marini e montani », in Faenza.

N. 276. R. decreto 2 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Ente per gli ospizi marini e montani », in Faenza, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 848.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 277.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castelfidardo.

N. 277. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castelfidardo viene trasformato a favore dell'ospedale civico, amministrato dalla Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1928 - *Anno VI*

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria in laterizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 15, ultimo comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria in laterizi, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. ing. Luigi Palli a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. ing. Luigi Palli a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria in laterizi.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista delle industrie chimiche ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 15, ultimo comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie chimiche ed affini, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del senatore principe Piero Ginori Conti a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del senatore principe Piero Ginori Conti a presidente della Federazione nazionale fascista delle industrie chimiche ed affini.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria in laterizi.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 25, 3° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria in laterizi, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Achille Vago a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Achille Vago a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria in laterizi.

Roma, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1928.

Autorizzazione alla Banca d'America e d'Italia ad incorporarsi la filiale di Trieste e l'agenzia di Abazia della Zivnostenska Banca di Praga.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima per azioni Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, è autorizzata ad incorporarsi la filiale di Trieste e l'agenzia di Abazia della Zivnostenska Banca di Praga e di continuarne come cessionaria l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1928.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo con sede in Roma ad istituire una agenzia di città in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Milano (zona di Porta Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E DELLE MINIERE

Concessioni minerarie.

Con i seguenti decreti Ministeriali la Società « Nurra » anonima di miniere, con sede a Genova, è stata autorizzata a trasferire alla Società concessionaria delle miniere dell'Elba, con sede a Torino, le concessioni:

a) « Monte Rosso », miniera di ferro, sita in territorio di Sassari, provincia di Sassari; estensione ettari 390.43.01. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1928, registro n. 1, Economia Nazionale, foglio n. 79. Registrato a Roma, Ufficio atti pubblici il 28 gennaio 1928, lib. 2786, vol. 458;

b) « Nicola Secci », miniera di argento e piombo, sita in territorio di Burcei e San Vito, provincia di Cagliari; estensione ettari 399.62. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1928, registro n. 1 Economia Nazionale, foglio n. 75. Registrato a Roma, Ufficio atti pubblici, lib. 2784, vol. 458;

c) « Perda Niedda », miniera di ferro, sita in territorio di Domusnovas, provincia di Cagliari; estensione ettari 357.60.84. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1928, reg. n. 1, Economia Nazionale, foglio n. 78. Registrato a Roma, Ufficio atti pubblici, addì 28 gennaio 1928, lib. 2782, vol. 458;

d) « Canaglia », miniera di ferro, sita in territorio di Sassari, provincia di Sassari; estensione ettari 379.13.34. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1928, registro n. 1 Economia Nazionale, foglio n. 76. Registrato a Roma, Ufficio atti pubblici, lib. 2785, vol. 458;

e) « Monte Trudda », miniera di ferro, sita in territorio di Sassari, provincia di Sassari; estensione ettari 372.76.66. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1928, registro n. 1 Economia Nazionale, foglio n. 80. Registrato a Roma, Ufficio atti pubblici il 28 gennaio 1928, lib. 2787, vol. 458;

f) « Serra S. Ilixi », sita in territorio di Burcei e Sinnai, provincia di Cagliari; estensione ettari 385.46. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1928, registro n. 1 Economia Nazionale, foglio n. 77. Registrato a Roma, Ufficio atti pubblici il 28 gennaio 1928, lib. 2783, vol. 458.

Con decreto Ministeriale 19 dicembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre stesso al reg. n. 9 Ministero economia nazionale, foglio n. 204, registrato a Roma, Ufficio atti pubblici il 24 febbraio 1928, alla Società anonima « Capitale e Lavoro », con sede in Roma, è stata concessa la facoltà di coltivare il giacimento di lignite posto nella località « Buonacquisto » del territorio del comune di Arrone, provincia di Terni, per la durata di anni venticinque dalla data del decreto. Estensione dell'aerea di concessione ettari 55.

Con decreto Ministeriale in data 18 novembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre successivo, registro n. 8 Ministero economia nazionale, foglio n. 336, registrato a Roma, Ufficio atti pubblici il 25 gennaio 1928, lib. 2730, vol. 458, sono stati modificati i limiti della miniera di calamina « Monte Trevasco » sita in territorio di Parre, provincia di Bergamo, in concessione alla Società anonima Miniere e fonderie di zinco « Vieille Montagne » con sede a Parre. Estensione dell'area della concessione ettari 387.50.

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1927 - Anno VI, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1928, registro n. 1 Economia Nazionale, foglio n. 29, registrato a Roma, Ufficio atti pubblici addì 25 gennaio 1928, lib. 2729, vol. 458, sono stati modificati i limiti della miniera di grafite « Costagrande Nord » sita in territorio dei comuni di Pinerolo e Roletto, provincia di Torino, in concessione alla Società italiana Grafite e Talco, con sede a Torino. Area della concessione ettari 388.91.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 318.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 577 — Data della ricevuta: 4 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Romanelli Giuseppe fu Andrea — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 30 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3374 — Data della ricevuta: 6 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Barberis Erminia di Carlo Orazio, nubile — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 21 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Beninato Vincenzo fu Francesco, per conto di Pazienti cav. Gaetano fu Antonio — Titoli del debito pubblico: Obbligazioni del Prestito nazionale 4 — Ammontare della rendita: L. 2600 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 16 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.52	Belgrado	33.30
Svizzera	364.67	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.41	Albania (Franco oro)	366.65
Olanda	7.622	Norvegia	5.05
Spagna	318.57	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.275
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.275
New York	18.943	Littorio 5 %	85.25
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.425
Oro	365.51		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 6, dal 6 al 12 febbraio 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Cianciana	Cp	—	1
Aquila degli Abruzzi	Pescocostanzo	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Cagliari (a)	Neoneli	E	—	1
Id.	Villasor	B	—	1
Catanzaro (a)	Maierato	B	—	1
Id.	Mesoraca	B	—	1
Id.	S. Pietro a Maida	B	—	1
Id.	Zagarise	B	—	1
Cremona	Stagno Lombardo	B	1	2
Cuneo	Borgo S. Dalmazzo	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	—
Ferrara (a)	Ferrara	B	—	1
Foggia	Apricena	B	—	1
Id.	Cerignola	B	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	B	—	1
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Mantova	Felonica	B	—	1
Matera	Salandra	B	1	—
Id.	Id.	E	—	1
Modena (a)	Formigine	B	1	—
Pavia	Bascapè	B	1	—
Piacenza	Castel S. Giovanni	B	—	1
Pisa	S. Croce sull'Arno	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	B	—	1
Roma	Albano	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id	Roma	B	1	—
Siracusa	Lentini	B	3	—
Terni	Sangemini	B	—	1
Varese	Laveno	B	1	—
Id.	Malnate	B	1	—
Vicenza	Posina	Cp	—	1
Viterbo	Soriano sul Cimino	B	—	1
			18	24
	Carbonchio esantematico			
Modena (a)	Frassinoro	B	—	1
Nuoro	Suni	B	—	1
Piacenza	Villanova	B	—	1
Roma	Monterotondo	B	—	1
Id.	Monte S. Biagio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
			2	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Agrigento	Licata	BO	3	3
Alessandria	Alessandria	B	4	1
Id.	Alice Bel Colle	B	1	—
Id.	Asti	B	5	1
Id.	Casale Monferrato	BS	1	1
Id.	Castagnole Lanze	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	3	—
Id.	Frugarolo	B	8	—
Id.	Masio	B	—	1
Id.	Moncestino	B	—	2
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Moransengo	B	1	—
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Pino d'Asti	B	1	—
Id.	Revigliasco	B	—	2
Id.	Sale	B	—	1
Id.	S. Salvatore	B	—	1
Id.	Scandeluzzo	B	1	—
Id.	Tonengo	B	—	2
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Varengo	B	1	2
Id.	Villamiroglio	B	1	—
Aosta	Ivrea	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Samone	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Pescina	B	1	—
Ascoli Piceno	Monte Urano	B	1	—
Bari delle Puglie	Bari	B	—	1
Id.	Corato	B	2	—
Bergamo	Aviatico	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Pontida	B	—	1
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Taleggio	B	1	—
Id.	Vall'Alta	B	—	2
Bologna	Crevalcore	B	—	2
Id.	Minerbio	B	—	2
Bolzano	Bolzano	B	1	—
Brescia	Anfurro	B	—	2
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Cazzago Lago Magg.	B	—	1
Id.	Cedegolo	B	—	1
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Mazzunno	B	—	1
Id.	Poncarale	B	1	—
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Villachiara	B	4	1
Como (a)	Cremeno	B	—	1
Id.	Gaggino	B	—	1
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Plesio	B	—	2
Cremona	Dovera	B	1	—
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Castiglione Tinella	B	1	—
Id.	Cissone	B	—	1
Id.	Dronero	B	—	1
Id.	Fossano	B	—	1
Id	Mombarcaro	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cuneo	Neive	B	1	—
Id.	S. Stefano Belbo	B	1	—
Id.	Vezza d'Alba	B	1	—
Ferrara (*a*)	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	1
Fiume	Primano	B	3	3
Forlì	Verghereto	B	1	—
Genova	Genova	B	2	—
Lecce	Lecce	B	—	2
Lucca	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Macerata	Cingoli	B	1	—
Mantova	Bozzolo	B	1	—
Id.	Medole	B	3	2
Massa e Carrara (*a*)	Massa	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	2
Id.	Cornate d'Adda	B	—	1
Id.	Desio	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Milano	B	3	1
Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Vignate	B	—	2
Modena (*a*)	Mirandola	B	1	—
Id.	Polinago	B	—	2
Id.	Spilamberto	B	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	B	—	1
Novara	Galliate	B	—	1
Padova	Piombino Dese	B	1	—
Parma	Busseto	B	1	1
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Bosnasco	B	—	1
Id.	Cergnago	B	—	1
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Torre del Monte	B	—	1
Id.	Verretto	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Piacenza	Borgonovo	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	2	—
Id.	Gazzola	B	—	1
Id.	Vigolzone	B	1	—
Pisa	Pisa	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	1	—
Id.	Rolo	B	—	1
Roma	Albano	B	1	—
Id.	Anzio	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Mentana	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Roma	B	9	1
Id.	Id.	O	6	—
Rovigo (*a*)	Castelnovo Bariano	B	2	—
Savona	Albissola Superiore	B	1	—
Id.	Celle	B	1	—
Siena	Monteroni d'Arbia	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	—	1
Sondrio	Grosotto	B	—	1
Terni	Amelia	B	—	1
Torino	Carmagnola	B	2	2
Id.	Cavagnolo	B	—	2
Torino	Chieri	B	—	1
Id.	Coazze	B	1	1
Id.	Giaveno	B	1	1
Id.	Pino T.	B	—	1
Id.	Pralormo	B	2	—
Id.	Torino	B	—	1
Trento	Cloz	B	1	—
Id.	Coredo	B	1	—
Id.	Giovo	B	1	—
Id.	Lover	B	—	3
Treviso	Resana	B	—	1
Trieste	S. Dorligo della Valle	B	1	—
Id.	Trieste	B	6	—
Varese	Agra	B	2	—
Id.	Azzate	B	1	—
Id.	Gorla Maggiore	B	1	—
Id.	Varese	B	—	1
Vercelli	Bianzè	B	—	1
Id.	Borgosesia	B	1	—
Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Ronsecco	B	—	1
Id.	Vercelli	B	1	—
Viterbo	Veiano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	BS	2	—
			152	102

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Civitella della Chiana	S	—	2
Id.	Cortona	S	3	—
Campobasso	S. Vincenzo al Voltur.	S	1	—
Cosenza	Rossano	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	—	1
Grosseto	Grosseto	S	2	—
Modena (*a*)	Modena	S	—	1
Id.	Nonantola	S	1	—
Id.	S. Prospero	S	1	—
Parma	Soragna	S	1	—
Perugia	Monte S. Maria Tiber.	S	1	1
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo ne' Monti	S	—	2
Roma	Anzio	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	2	—
Id.	Sovicille	S	1	—
Siracusa	Noto	S	1	—
Treviso	Treviso	S	—	1
Trieste	Trieste	S	6	—
			25	9

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Casalmorano	E	—	1
Napoli (*a*)	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
			10	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Cianciana	E	1	—
Id.	Ravanusa	E	1	—
Avellino	Avellino	E	4	—
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	2	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Moschiano	E	2	—
Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Pago del V. di Lauro	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Pietrastornina	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	2	—
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	7	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Regalbuto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Id.	Santa Margherita	E	1	—
Massa e Carrara (*a*)	Carrara	E	—	1
Messina	Caronia	E	1	—
Id.	Messina	E	1	—
Napoli (*a*)	Afragola	E	1	—
Id.	Capodrise	E	1	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Marcianise	E	2	—
Id.	Marigliano	E	—	2
Id.	Napoli	E	7	3
Id.	Nola	E	1	1
Id.	Poggiamarino	E	2	—
Id.	Pomigliano	E	3	—
Id.	S. Giuseppe	E	1	—
Id.	S. Marco Evangelista	E	5	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	6	—
Palermo	Corleone	E	1	—
Id.	Palermo	E	16	—
Id.	Villabate	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Pontecagnano	E	2	3
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	2	1
Id.	Teggiano	E	1	—
Spezia (*a*)	Spezia	E	18	5
Id.	Vezzano Ligure	E	—	1
			133	17

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Rabbia			
Arezzo	Bibbiena	Cn	—	1
Bergamo	Bergamo	Cn	—	2
Catanzaro (*a*)	Catanzaro	Cn	—	1
Id.	Sellia	B	—	1
Id.	Id.	Cn	—	1
Como (*a*)	Como	Cn	—	2
Id.	Piazza S. Stefano	Cn	—	1
Frosinone	Boville Ernica	S	1	—
Macerata	Macerata	Cn	1	—
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Napoli (*a*)	Arzano	Cn	—	1
Id.	Bellano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	6
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	6	4
Perugia	Corciano	Cn	—	1
Piacenza	Fiorenzuola	Cn	—	1
Roma	Manziana	Cn	1	—
Siracusa	Sortino	Cn	4	—
Udine	Porcia	Cn	—	1
Varese	Varese	Cn	1	—
			19	26
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	5	—
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	—
Id.	Cppadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Id.	Monteleone	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	6	2
Id.	Pietrabbondante	O	6	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	2	—
Id.	Foggia	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Montecavallo	O	1	—
Id.	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Matera	Irsina	O	—	1
Napoli (*a*)	Valle di Maddaloni	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	1
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	3	—
Id.	Roccasinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	—	1

Segue Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Marcellina	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	—
Taranto	Laterza	O	1	—
Terni	Terni	O	3	—
Treviso	Fregona	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	4	—
Zara	Zara	O	1	2
			79	7

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Pisa	Castelnuovo Val. Cec.	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	2	—
Roma	Canino	O	1	—
Id.	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	Cp O	2	—
			22	—

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Sante Marie	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	7	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	2	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	S. Marco la Catola	O	3	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Lucca	Capannori	O	3	2
Napoli (a)	Nola	O	1	—
Pisa	Vecchiano	O	4	—
Potenza	Senise	O	1	—

Segue Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siena	Casole d'Elsa	O	1	—
Id.	Radicondoli	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Taranto	O	1	—
			34	2

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena (a)	Bastiglia	B	2	—
Id.	Fiorano	B	5	1
Id.	Formigine	B	3	2
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	2	—
Id.	Nonantola	B	—	8
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Campagnola Emilia	B	—	2
Id.	Correggio	B	—	3
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	3
Roma	Civitavecchia	B	1	—
			16	19

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Iesi	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Viterbo	Orte	B	—	1
			—	4

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Perugia	Foligno	E	1	—
Pisa	Vecchiano	E	1	—
			2	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Campobasso	Isernia	P	—	3
Macerata	Porto Civitanova	P	—	1
Messina	Messina	P	5	4
Parma	Lesignano de' Bagni	P	—	2
Id.	Saragna	P	8	—
			13	10

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	24	37	42
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	46	157	254
Malattie infettive dei suini	15	21	34
Morva	3	4	11
Farcino criptococcico	12	61	150
Rabbia	14	22	45
Rogna	20	44	86
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	19	22
Vaiuolo ovino	11	19	36
Aborto epizootico	3	12	35
Influenza del cavallo	4	4	4
Peste aviaria	2	2	2
Colera dei polli	4	5	2[illegible]

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*
(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso a 40 posti in alcuni gradi del ruolo consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1927 (VI) col quale veniva aperto un concorso per titoli a 40 posti in alcuni gradi del ruolo consolare;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 6 dicembre 1927 (VI) è costituita come segue:

S. E. l'on. prof. Emilio Bodrero, Sottosegretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione, presidente;

S. E. l'on. Augusto Turati, segretario generale del Partito Nazionale Fascista, vice presidente;

On. dott. barone Gian Alberto Blanc, deputato al Parlamento;

Comm. Pasquale Sandicchi, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con rango di 1ª classe, consigliere di Stato;

Comm. Carlo Barduzzi, Regio console generale di 1ª classe.

Il cav. uff. Pietro De Stefani, Regio consigliere di Legazione disimpegnerà senza voto le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.